



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 177 del 2 Aprile 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Angelo ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Michele Antonucci (componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), quali componenti, nella riunione del 18/03/2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla gara: A.S.D. ATLETICO APRICENA – A.S.D. AVANTI ALTAMURA DEL 25/02/2024 ore 15.00 - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

In ordine a:

reclamo proposto dalla Società **A.S.D. AVANTI ALTAMURA**, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 153 del 29/02/2024, a mezzo della quale venivano comminate:

- **al sig. Loiudice Oronzo**, dirigente della Società reclamante, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/04/2024, perché: *"teneva condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro. A fine gara si presentava per ritirare il rapportino strappandolo di mano all'arbitro (art. 36 comma 2 lettera a) C.G.S.)"*;

- **al sig. Gramegna Francesco**, calciatore della stessa, la squalifica per 8 gare effettive, perché: *"in segno di protesta entrava sul terreno di gioco e, spintonando l'arbitro, proferiva all'indirizzo dello stesso frasi ingiuriose ed irrispettose (art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S.)"*;

- **al sig. Cicirelli Filippo**, anch'egli calciatore della A.S.D. Avanti Altamura, la squalifica per 4 gare effettive, perché: *"mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito di infortunio, proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi ingiuriose. A fine gara inviava, tramite l'applicazione "Messenger" un messaggio all'arbitro, contenente frasi irrispettose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. a) C.G.S.)"*.

MOTIVAZIONE

La predetta decisione gravata del Giudice Sportivo Territoriale, nello specifico, trae linfa dal referto di gara stilato dall'arbitro il quale, con riferimento alle condotte sanzionate, così scriveva:

- **per quanto concerne il Cicirelli Filippo**: *"mentre avevo fermato il gioco per verificare le sue condizioni, a gioco fermo mentre usciva infortunato dal terreno di gioco mi proferiva contestuali parole: Ohhh, sei un bastardo e che cazzo. Una volta rientrato a casa mi mandava un messaggio provocatorio attraverso l'applicazione messenger, cito quanto scritto da lui nel messaggio: Complimenti, sicuramente puoi fare l'arbitro da grande. E l'espulsione è l'apice dell'incompetenza, buona vita"*;

- **per quanto riguarda il Gramegna Francesco**: *"mentre il gioco era fermo, entra sul terreno di gioco senza autorizzazione e mi tocca spingendomi e mi proferisce contestuali parole con fare minaccioso: arbitro del cazzo, sei cecato di merda sei un bastardo"*;

- **per quanto relativo al Loiudice Oronzo**: *"a fine gara dal terreno di gioco sino negli spogliatoi il dirigente usa un linguaggio offensivo nei miei confronti dicendo: che cazzo di arbitro sei di merda, vattene a quel paese. Inoltre al momento della consegna del rapportino di fine gara, alla presenza dell'altro dirigente della squadra di casa, me lo strappa dalla mano toccandomela con forza senza nemmeno rivolgermi più la parola"*.

Avverso detta motivazione la A.S.D. Avanti Altamura, con articolato reclamo ritualmente preannunciato e proposto in questa sede - che si dà qui per conosciuto - per quanto di rilievo, in sintesi, si doleva in via generale di essere stata oggetto, nel caso di specie, prima, durante e dopo la gara di un atteggiamento oltremodo ostile da parte del direttore di gara, sia nei confronti dei propri calciatori che dei suoi dirigenti accompagnatori - che avevano partecipato alla stessa.

Nello specifico, quanto ai predetti sanzionati, deduceva:

- con riferimento al calciatore Cicirelli Filippo: che, costui, al 24° minuto del primo tempo, era stato vittima di un grave fallo di gioco causato dal calciatore avversario Spallone numero 7 dell'A.S.D. Atletico Apricena (autore, successivamente, del primo goal della squadra di casa - che ne aveva permesso il pareggio), non visto dall'arbitro, il quale gli aveva sferrato una violenta gomitata al volto, per fermarne una discesa sulla fascia laterale del campo, sì da procurargli un profondo taglio al labbro superiore sinistro ed un vistoso ematoma sullo zigomo.

Il gioco veniva fermato, per permettere i soccorsi al calciatore in questione, solo grazie all'intervento dei componenti di entrambe le panchine, resisi conto subito, a differenza del direttore di gara, della serietà dello stesso - nonché ad un calciatore avversario che, opportunamente, mandava fuori del terreno di gioco la palla, tanto da consentire l'ingresso sullo stesso, in ausilio del malcapitato, di un dirigente dell'Apricena, qualificatosi come infermiere che, per l'appunto, poteva prestare le prime cure al Cicirelli.

Il comportamento dell'arbitro, in specie, secondo la società reclamante, risultava oltremodo censurabile, atteso che, dapprima, non si avvicinava neppure al luogo dell'incidente, rimanendo fermo nel cerchio di centrocampo e, successivamente, quando finalmente giungeva al cospetto del Cicirelli, inspiegabilmente, lo espellava, continuando così a sottostimare l'entità del suo infortunio, ad onta del fatto che questi si presentasse a lui con una garza sulla bocca apposta per tamponare la ferita procuratagli dallo Spallone.

Il soggetto espulso era vistosamente sanguinante, come dimostrato dalla copiosa macchia ematica prodottasi sulla maglia del calciatore, cose che potevano apprezzarsi visivamente, da subito, come da foto allegate al reclamo.

A dimostrazione della gravità delle predette lesioni, subite nell'occasione dal Cicirelli, costui era costretto a far ricorso alle cure del più vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severo (FG), come da relazione redatta dai suoi medici in data 25/02/2024, ora di accettazione 15.54, pure allegata al reclamo, dalla quale si evince che, a cagione, di esse ebbe a riportare: *"trauma zigomo sx + flc. labbro superiore sx- trauma arcata dentale sup."* e, che, pure, per esse dovette sottoporsi a *"sutura di lacerazione del labbro"*, con prognosi di malattia di: *"giorni 10 S.C."* e *"rimozione punti tra 7/8 gg."*

Sempre con riferimento all'evento quivi in attenzione va detto che, nella sezione *"varie ed eventuali"* del predetto referto arbitrale, alla pag. 3 dello stesso, è riportato testualmente: *"al 27 minuto del 1 tempo il sig. Cicirelli Filippo della squadra Avanti Altamura, a seguito di uno scontro fortuito di gioco viene trasportato da un dirigente della propria squadra in ospedale (in allegato riserva della società)"* e, che, effettivamente, in allegato allo stesso documento arbitrale, si consta la presenza di un foglio recante firma e data 25/02/2024 dal seguente testo, vergato a mano: *"il sottoscritto Oronzo Loiudice dirigente della società ASD Avanti Altamura attesta che il signor Cicirelli Filippo (tesserato della società Avanti Altamura) è stato portato in ospedale a seguito di scontro di gioco e taglio sul volto al minuto 27 del primo tempo durante la gara contro l'ASD Atletico Apricena per il Campionato di seconda categoria Girone A"*;

Con riferimento al suo calciatore Gramegna Francesco: la reclamante rappresentava che costui, soggetto appena diciassettenne, al suo esordio in prima squadra, in occasione della gara fungeva da assistente dell'arbitro e che, come tale, unitamente ad un dirigente dell'Apricena, aveva urlato a squarcia gola quando si era verificato il predetto infortunio di gioco al compagno di squadra Cicirelli, per segnalare la gravità e la pericolosità allo stesso direttore di gara, limitandosi a tanto, senza proferire nessuna parola ingiuriosa nei suoi confronti, né, tanto meno, sfiorarlo con un solo dito, ad onta di quanto dal direttore di gara refertato ai suoi danni;

con riferimento alla posizione del proprio dirigente accompagnatore Loiudice Oronzo, infine: deduceva essa A.S.D. Avanti Altamura che anche costui non aveva posto in essere alcuna condotta sanzionabile dalla normativa sportiva ai danni del predetto arbitro della partita, atteso che, questi, al termine della stessa, si era da lui recato solamente per avere spiegazioni sul come tutelare il Cicirelli a seguito dell'infortunio subito, mercè l'inserimento nel referto di gara di quanto a lui occorso, ricevendo, anch'egli risposta sgarbata dal direttore di gara, del seguente tenore: *"non sono tenuto a rilasciarvi nulla se volete fate un foglio e lo allego, voi altamurani siete tutti dei gran maleducati"*, sicchè a fronte di questa nuova frase poco gentile rivolta loro, stizzito da tanto, si limitava a prendere dalle sue mani i referti ed i documenti attinenti l'incontro, andando via dallo spogliatoio dello stesso.

Sicchè, per concludere sul punto, nel reclamo si fa presente che, solo a seguito dell'intervento ulteriore - presso l'arbitro - del proprio allenatore in seconda Bolognese Luciano, ex arbitro, il quale manifestava che si sarebbe rivolto al "Pronto AIA", questi si risolveva ad accettare la dichiarazione relativa alla menzione dell'infortunio occorso al Cicirelli, come detto allegata al reclamo, sempre però manifestando il solito atteggiamento ostile ed irrispettoso nei confronti della società dilettantistica murgiana.

Pertanto, in ragione delle spiegate e documentate ragioni, di fatto reiterate durante la riunione del 18/03/2024, in cui il procedimento veniva trattato con l'ascolto del Presidente della A.S.D. Avanti Altamura, firmatario del gravame e delle predette persone, di cui si era fatta in esso richiesta sigg.ri Luciano Bolognese e del sanzionato Loiudice Oronzo, come da verbale redatto in pari data, all'esito della stessa si chiedeva alla Corte di riformare le impugnate sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale ai tesserati Loiudice Oronzo, Gramegna Francesco e Cicirelli Filippo, *"perché ritenute sproporzionate rispetto ai fatti occorsi."*

All'esito della stessa questa Corte, per approfondire nel merito alcune delle predette doglianze, richiedeva al predetto arbitro della partita alcuni chiarimenti - che questi rendeva in pari data con supplemento di referto in atti fatto pervenire via mail - dal quale:

con riferimento all'espulsione di Gramegna Francesco ha dichiarato testualmente: *"confermo già quanto detto che a gioco fermo entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco e mi spingeva volontariamente e non per casualità. Mi proferiva anche parole non consone come già citate nel referto "arbitro del cazzo, sei cecato di merda sei un bastardo". Inoltre dopo l'espulsione lasciava il terreno di gioco e soltanto dopo riprendevo lo stesso. Confermo che l'assistente di parte è stato sostituito."*;

con riferimento all'espulsione e fallo di Cicirelli Filippo, sempre alla lettera: *"confermo di aver visto il giocatore soltanto nel momento in cui stava cadendo, in quanto prima stavo seguendo l'azione. La società in questione non recriminava nessuna condotta violenta nei suoi confronti. Inoltre confermo di aver fischiato per verificare l'entità dell'infortunio e allo stesso tempo la società di casa buttava il pallone in rimessa laterale (dopo il mio fischio). Inoltre il giocatore invece di preoccuparsi delle sue condizioni in un primo momento mi rivolge offese: "Ohh sei un bastardo e che cazzo". E successivamente ritornando a casa mi scriveva un messaggio provocatorio su Messenger"*.

Alla luce di tale patrimonio probatorio in atti, questo Giudice non può che confermare le sanzioni inferte dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Gramegna Francesco di 8 giornate di squalifica ed al dirigente Loiudice Oronzo di inibizione fino a tutto il 29/04/2024, integrando le loro condotte, nella fattispecie, rispettivamente quella prevista e punita dall'art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S.: condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, commessa da un calciatore e quella prevista e punita dall'art. 36 comma 2 lett. a) C.G.S.: condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, commessa da un dirigente, essendo esse state sanzionate dal Giudice di primo grado con il minimo edittalmente previsto da dette fattispecie incolpatrici, nel loro attuale testo in vigore.

Tanto, perché, come è principio indiscusso in ambito di diritto sportivo, gli atti ufficiali di gara fino a prova contraria, che non è stata, con riferimento a detti suoi tesserati qui in esame, fornita dalla reclamante, hanno fede privilegiata, sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato, in specie, dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* - così Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021.

Discorso parzialmente diverso va fatto, invece, per quanto riguarda la sanzione applicata al calciatore Cicirelli Filippo.

Nel suo caso, infatti, trasuda dai predetti atti di causa scrutinati, che il direttore di gara sia incorso, *sub specie*, nell'evidente errore di non essersi accorto, in campo, del grave fallo di gioco commesso a suo danno dal calciatore della squadra avversaria che lo ha colpito, del tutto verosimilmente, secondo la dinamica riferita nel reclamo della A.S.D. Avanti Altamura, con una gomitata al volto, provocandogli le lesioni da questo lamentate, tant'è che nessun atleta della A.S.D. Atletico Apricena risulta essere stato espulso o anche solo ammonito per tanto come, invece, sicuramente sarebbe accaduto se l'arbitro si fosse accorto di ciò.

Tanto, infatti, emerge, in maniera inconstabile, *per tabulas*, dai documenti prodotti da essa società dilettantistica altamurana a corredo del libello introduttivo del presente giudizio e, quindi, in specie, dalle fotografie che effigiano il Cicirelli sul terreno di gioco, con volto e maglia copiosamente macchiati di sangue - nonché con il labbro superiore sinistro marcatamente ferito - e dal referto di P.S. dell'Ospedale di San Severo, risalente al giorno dell'incontro di calcio in questione ore 15.54, che certifica, per l'appunto, a suo carico, come sopra già evidenziato, una diagnosi per :

"trauma zigomo sx + flc.labbro superiore + trauma arcata dentale sup", a causa della quale fu necessaria *"sutura di lacerazione del labbro"*, comportante prognosi di guarigione di giorni *"10 S.C."* per *"riferito trauma accidentale durante la partita di calcio"*.

Sicché, pur non potendosi scriminare la condotta così come riferita a carico del Cicirelli nel referto dell'arbitro, giustamente sussunta dal Giudice Sportivo Territoriale nella predetta fattispecie di cui all'art. 36 comma 1 lett.

a) C.G.S., *il quantum* della sanzione al medesimo applicato, secondo questa Corte, nella presente sede di secondo grado, va mitigato, potendosi ricorrere in suo favore all'applicazione delle attenuanti c.d. *"ulteriori"* previste, in via residuale, dall'art. 13 co. 2 C.G.S., rispetto a quelle indicate e tipizzate espressamente dalle lettere dalla a) alla e) di cui al comma 1 della stessa norma di esso Codice sportivo calcistico.

Il ricorso a detta attenuante, nel caso di specie, appare doveroso, tenendo conto che il fatto commesso dal Cicirelli nei confronti dell'arbitro, appare senz'altro, meno grave, proprio a cagione del pesante danno fisico da lui riportato per il predetto fallo di gioco subito, non visto e neppure sanzionato dall'arbitro, come dovuto.

Pertanto ne è derivata una plausibile frustrazione - che si ingenerò in lui per l'ingiustizia così subita per l'operato dell'arbitro - che, nell'occasione, diversamente da quanto accaduto, più propriamente, avrebbe dovuto fermare il gioco, punendo detto fallo sul campo e sanzionare il calciatore dell'Apricena che lo aveva commesso.

Ciò detto la Corte ritiene che la predetta sanzione di 4 giornate di squalifica, irrogata in prime cure al Cicirelli, vada quivi ridotta a 3, precisando che la misura più equa di essa, per quanto occorso sul terreno di gioco, sarebbe stata di sole 2 giornate di squalifica laddove, però, la reiterazione delle frasi irrispettose da lui rivolte all'arbitro, pure dopo la conclusione della partita, attraverso il social network "Messenger", comporta - inevitabilmente - un aggravio di almeno una giornata di sanzione, arrivandosi così conclusivamente a tre.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati di cui all'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo, definitivamente, in merito al reclamo in esame, come da dispositivo

DELIBERA:

- 1) di confermare la squalifica per 8 giornate di gara al calciatore Gramegna Francesco;
- 2) di ridurre a 3 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Cicirelli Filippo;
- 3) di confermare l'inibizione fino al 29/04/2024 inflitta al dirigente Loiudice Oronzo;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Aprile 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/04/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci